



CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "C.I.V.I.S. - CITTADINANZA E INTEGRAZIONE IN VENETO DEGLI IMMIGRATI STRANIERI". F.E.I. - FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI.

TRA IL CAPOFILO

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata dalla Dott.ssa Marilinda Scarpa, nata a Noale (VE) il 15.08.1955, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della Giunta regionale, la quale agisce in questo atto nella veste di Dirigente della Unità di Progetto Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2361 del 28.09.2010

E I PARTNER

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67 Codice Fiscale. e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato dal Dott. Sergio Rosato, nato a Reggio Calabria l'11.11.1948, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell'Ente Regionale Veneto Lavoro

E

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con sede in Venezia, Riva de Biasio S Croce 1299, Codice Fiscale 80015150271, rappresentato da Stefano Quaglia, nato a Verona il 29.04.1956 domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di Dirigente Ufficio 5 della Direzione

Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (di seguito USRV).

PREMESSO CHE

- a) La presente Convenzione è stipulata nel rispetto della Decisione 2007/435/CE del Consiglio dell'Unione Europea che ha istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) per il periodo 2007-2013, delle Decisioni della Commissione Europea 2008/457/CE e 2007/3926/CE;
- b) con decreto del 14 marzo 2011 prot. n. 2012, il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e l'Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, Autorità Responsabile del FEI (di seguito "A. R."), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sull'azione 1/2010;
- c) con D.G.R. n. 657 del 17 maggio 2011 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione della Regione del Veneto al progetto "C.I.V.I.S. - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" (di seguito C.I.V.I.S.), che vede coinvolti i succitati capofila e partner;
- d) con decreti nn. 5630 del 21 luglio 2011 e 5843 del 28 luglio 2011 l'A.R. del FEI ha approvato l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento tra i quali il progetto C.I.V.I.S.;
- e) in data 13.09.2011 la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l'A.R. (di seguito Convenzione di Sovvenzione);





f) con D.G.R. n. 1641 dell'11.10.2011 la Giunta Regionale ha approvato in particolare la stipula di una convenzione di partenariato fra i partner del progetto C.I.V.I.S.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 (Definizione dei Partner)

Secondo quanto previsto dal presente accordo i Partner concordano che:

il capofila è l'organismo responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. per quanto riguarda la realizzazione del Progetto stesso.

I Partner sono gli organismi responsabili delle singole attività del Progetto, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione.

Art. 3 (Oggetto)

Oggetto della presente convenzione è l'organizzazione e la gestione di un partenariato per la realizzazione del Progetto C.I.V.I.S.

Nello specifico C.I.V.I.S. prevede che ciascun partner svolga le seguenti attività:

la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, in qualità di capofila, assicurerà una corretta gestione dei rapporti tecnici e finanziari del progetto e svolgerà il ruolo di coordinatore. In



particolare dovrà garantire la gestione organica delle diverse attività programmate e delle procedure organizzative e amministrativo-contabili previste dal FEI. Il capofila infatti ha il ruolo di coordinatore delle attività dell'intero progetto e di unico responsabile e referente per lo stesso nei confronti degli organi di gestione del FEI. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione, in termini di assicurazione del corretto svolgimento delle attività previste, di garanzia della coerenza delle spese sostenute dai partner, di verifica della loro convalida e di trasferimento ai partner delle spettanti quote di finanziamento ricevute sulla base del budget di ciascuno. Dovrà inoltre garantire la diffusione dei risultati del progetto attenendosi alle regole previste dalla Convenzione di Sovvenzione.

Veneto Lavoro svolgerà un'attività di ricerca e analisi sulla *governance* che si compone di:

a) un'analisi *desk*, che si propone di rilevare i fabbisogni dei cittadini immigrati, la loro distribuzione nel territorio, le opportunità formative e di orientamento offerte dai diversi soggetti privati e pubblici. Essa mira a individuare e tesaurizzare dati e studi precedentemente attuati da altri operatori con finanziamento pubblico. L'analisi *desk* deve consentire inoltre di collegare i dati provenienti da diverse fonti, soprattutto istituzionali, individuando delle connessioni sul piano della metodologia e dei contenuti;



b) un'analisi *field* che si propone di sviluppare le seguenti azioni:

1. la mappatura dell'offerta formativa del territorio attraverso la somministrazione di questionari quali/quantitativi a soggetti pubblici, privati e del privato sociale che erogano servizi di formazione per gli immigrati. Tale mappatura prenderà in considerazione:
1) le modalità con cui vengono erogati sul piano metodologico questi servizi; 2) la distribuzione territoriale di tali servizi; 3) il target di riferimento.
2. l'analisi dei fabbisogni formativi del target di riferimento (migranti, donne e giovani in particolare). Tale analisi andrà ad insistere su operatori dei Centri Territoriali Permanenti (C.T.P.), esperti, docenti e strutture impegnate nell'erogazione di tali servizi. In tale disamina, una particolare attenzione sarà rivolta agli extracomunitari che sostengono il test di italiano ex DM 4 giugno 2010, in relazione anche agli obblighi previsti per le Prefetture e per i C.T.P.

Le due analisi *desk* e *field* dovranno essere sintetizzate e i loro risultati costituiranno la base per la realizzazione di uno studio che serva sia ai decisori politici, come strumento di *governance* del complesso fenomeno migratorio in Veneto, sia allo sviluppo di modelli di intervento per aggiornare e migliorare la qualità dell'offerta formativa regionale per gli immigrati.



Oltre alle attività di ricerca e analisi, Veneto Lavoro sarà impegnata nella organizzazione e realizzazione di un percorso formativo, da realizzarsi sul territorio veneto, in collaborazione con l'USRV, rivolto in particolare a donne e giovani immigrati che tratterà tematiche inerenti l'educazione finanziaria e la gestione del bilancio familiare.

Veneto Lavoro supporterà inoltre la Regione nella sua attività di management, in particolare nell'attività di rendicontazione e monitoraggio del progetto.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto si occuperà dell'area del progetto dedicata alla formazione. In particolare si dedicherà allo sviluppo di metodologie e contenuti didattici innovativi per aggiornare e rendere agevole e qualitativamente migliore l'offerta formativa regionale per gli immigrati extracomunitari, con particolare riferimento a coloro che devono sostenere i test di lingua italiana per ottenere il permesso di soggiorno di lunga durata.

L'innovazione ricadrà all'interno dei seguenti ambiti:

- a) elaborazione di un modello di moduli formativi finalizzati al rilascio, da parte del C.T.P., di una attestazione linguistica di livello A2 (format europeo) funzionale alla richiesta del permesso di soggiorno di lunga durata;
- b) elaborazione di strumenti informativi/formativi, che combinino apprendimento linguistico ed educazione civica, fruibili su un



apposito spazio del portale tematico regionale www.venetoimmigrazione.it ;

- c) elaborazione di un modello di attestato che certifichi il livello di competenza linguistica acquisito dallo straniero, al fine del suo riconoscimento da parte delle Prefetture venete.

La metodologia perseguita per realizzare le attività di costruzione dei modelli di percorso e dell'attestato è quella della ricerca-azione, che verrà realizzata da un gruppo di docenti specializzati nell'educazione linguistica degli adulti. Il gruppo verrà affiancato da un esperto informatico.

Il gruppo di docenti, oltre ad elaborare i contenuti dei moduli, provvederà anche, non appena questi siano stati trasferiti su supporto informatico, a testarli nei corsi di educazione per adulti in cui operano, fornendo gli esiti al Gruppo di coordinamento e validazione che sarà istituito presso l'USRV. Tale Gruppo, composto da cinque persone, sarà presieduto dal Dirigente dell'Ufficio 5 dell'USRV.

L'USRV dovrà inoltre occuparsi dell'attività formativa; in particolare:

- attivare, in ognuno dei 46 C.T.P. della Regione del Veneto, almeno un corso per il raggiungimento del livello A2 della durata complessiva di 80 ore, di cui 60 frontali e 20 tutoriali;
- erogare una formazione *ad hoc* per i docenti coinvolti;
- promuovere lo scambio informativo tra i diversi soggetti, a vario titolo coinvolti nel progetto, avendo cura di trasferire gli



output più significativi su un'area del portale tematico regionale dedicato all'immigrazione, riservata al progetto stesso.

- monitorare l'attività formativa svolta dai docenti e quella di accoglienza, orientamento e accompagnamento svolta dai tutor. A tal fine, presso gli uffici scolastici territoriali o altra sede da questi individuata, verranno costituiti dei gruppi di lavoro con il compito di valutare le innovazioni, intese come flessibilità del percorso, funzionalità e efficacia degli strumenti digitali, presenza di tutor;
- diffondere e condividere i risultati: attivare reti territoriali che comprendano quanti, EELL, patronati e terzo settore, sul territorio, erogano corsi di lingua italiana agli immigrati non comunitari; azioni di informazione/formazione;
- collaborare con Veneto Lavoro nella organizzazione e realizzazione del percorso formativo, da realizzarsi sul territorio veneto, rivolto in particolare a donne e giovani immigrati, che tratterà tematiche inerenti l'educazione finanziaria e la gestione del bilancio familiare.

L'USRV al fine di realizzare le predette attività sottoscriverà apposite convenzioni con ciascun C.T.P. che organizza i corsi e con l'Istituto scolastico che farà da tesoriere.

Art. 4 (durata)

Le attività previste dalla presente convenzione dovranno essere realizzate entro il 30/06/2012.



La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2012 e comunque, resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.

Art. 5 (Responsabilità)

Il capofila e i partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso, nella convenzione di Sovvenzione e nella presente convenzione.

I Partner devono attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, in particolare, per quanto riguarda la propria parte del Progetto;
- realizzare la parte del Progetto per la quale ciascun Partner è responsabile e rispettare tutti gli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo;
- impegnarsi, nel caso di inadempienza da parte di uno dei Partner, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 della presente convenzione, ad individuare una soluzione condivisa;
- impegnarsi ad applicare il manuale per le spese ammissibili ed il vademecum per i beneficiari finali redatti dall'A.R.;
- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;
- fornire al capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto nei tempi utili per



garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla Convenzione di Sovvenzione e dal vademecum per i beneficiari finali;

- essere responsabili del proprio Piano Finanziario;
- portare immediatamente a conoscenza del capofila ogni evento che potrebbe comportare una interruzione temporanea o definitiva del Progetto o qualsiasi altra rilevante modifica all'attività progettuale.

Art. 6 (composizione del contributo e distribuzione del budget fra i partner)

Il contributo per il progetto C.I.V.I.S. ammonta a € 421.743,95 così ripartiti:

- contributo comunitario € 316.307,96;
- contributo nazionale € 105.435,99.

Il capofila e i partner concordano nel suddividere il contributo fra loro nei seguenti termini:

- Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, € 11.743,95 (di cui € 8.807,96 derivante da contributo comunitario ed € 2.935,99 da contributo nazionale);
- Veneto Lavoro € 150.000,00 (di cui € 112.500,00 contributo comunitario ed € 37.500,00 contributo nazionale);
- USRV € 260.000,00 (di cui € 195.000,00 contributo comunitario ed € 65.000,00 contributo nazionale).

Il piano finanziario del capofila e di ciascun partner, come specificato nelle schede budget approvate dall'A.R., può essere modificato, su



proposta di ciascuno e in accordo con il capofila, nel rispetto di quanto stabilito dall'Avviso e dagli altri documenti specifici.

L'A.R. provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al capofila pari al 20% del costo complessivo del progetto approvato.

Il capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale dei partner, si impegna a sua volta a distribuire il prefinanziamento ad entrambi i partner per un ammontare pari a:

per l'USRV € 52.000,00;

per Veneto Lavoro € 30.000,00.

Al raggiungimento della soglia del 50% della spesa rendicontabile quietanzata potrà essere presentata all'A.R., da parte del capofila, una domanda di rimborso intermedia pari al 30% del finanziamento complessivo.

Il saldo verrà erogato dall'A.R. al capofila entro e non oltre il 31 agosto 2012.

I pagamenti ai partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al capofila da parte dell'A.R. e quindi il capofila non potrà essere ritenuto responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione.

Art 7 (avanzamento tecnico-e finanziario del progetto)

Ogni Partner si impegna a fornire al capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-



finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal FEI. Il capofila deve, a sua volta, inviare ad ogni Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

Il capofila può richiedere ad ogni Partner informazioni aggiuntive qualora gli possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte degli organismi autorizzati.

Il capofila deve mantenere aggiornati i Partner su tutte le comunicazioni intervenute che siano rilevanti per il progetto.

Art 8 (Principi di rendicontazione)

Ogni Partner si impegna a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all'originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al capofila secondo il calendario previsto nella Convenzione di sovvenzione e dagli altri documenti specifici.

Il Capofila è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del progetto. Esso deve garantire la veridicità dei rapporti contabili e finanziari e dei documenti presentati da ogni Partner e può, in caso di necessità, richiedere ulteriori informazioni.

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del progetto del



Partner o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati, il capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari. Nel caso di una ripetuta non conformità alle richieste, il capofila è autorizzato a negare il rimborso delle spese inviate dal Partner con l'obbligo di informare il Partner interessato del diniego di rimborso e delle relative motivazioni.

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del capofila (come le eventuali richieste nei confronti degli altri Partner) deve essere basato sulla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché sulle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal FEI sul rispetto delle disposizioni concordate nel Progetto.


Il capofila, alla luce di ragionevoli dubbi, ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dai Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate; esso, tuttavia, non deve essere ritenuto responsabile, nei confronti degli altri Partner, per eventuali conseguenze negative derivanti da una difforme interpretazione delle disposizioni stabilite dall'A.R.

Art. 9. (Verifica e conservazione dei documenti)

Ogni Partner ha l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Il capofila, così come ogni Partner, ha l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al



Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data dell'ultimo trasferimento finanziario al capofila.

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

Art. 10 (Affidamento degli incarichi e subappalto)

Nel caso di un affidamento a terzi di attività di Progetto, i Partner rimangono comunque gli unici responsabili nei confronti del capofila.



Nessun Partner ha il diritto di subappaltare *in toto* a terzi le attività di propria competenza disciplinate dalla presente Convenzione, senza averne precedentemente ottenuto il consenso dell'altro partner e del capofila.

Per quanto riguarda la disciplina dell'affidamento degli incarichi si applica l'art. 7 della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 11 (Sanzioni e Revoche)

Qualora l'A.R., al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 13 della Convenzione di Sovvenzione, avesse necessità di ridurre o interrompere il finanziamento del Progetto, e dovesse a tal fine richiedere un rimborso parziale o totale delle risorse già trasferite, ciascun Partner si impegna a provvedere a tale rimborso (tramite il capofila) per quota parte.

Per poter definire l'ammontare del suddetto rimborso relativamente ad ogni Partner, e poter pertanto liberare il Capofila da ogni responsabilità nei confronti dell'A.R. per l'importo complessivo delle risorse già versate, ogni rapporto di avanzamento tecnico-finanziario

deve poter dimostrare la corretta ripartizione delle quote finanziarie tra i Partner.

Art 12. (Mancato rispetto degli obblighi o ritardi)

Nel caso in cui dovessero presentarsi eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del progetto, il Partner che ad esso partecipa ha l'obbligo di informarne immediatamente il capofila e fornirgli tutti i dettagli del caso.


Qualora uno dei Partner dovesse essere inadempiente ai propri impegni, il capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta con raccomandata A/R, di richiamarlo al rispetto degli stessi entro e non oltre un mese.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il capofila potrà decidere di escludere il Partner dal progetto dandone immediata comunicazione scritta all'A.R. Il Partner escluso sarà obbligato a rifondere al capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili e non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del progetto.

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, il capofila può pretendere il risarcimento del danno causato mediante richiesta scritta con raccomandata A/R.

Art 13 (Regole di pubblicità)

Ai partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 15 della Convenzione di Sovvenzione.



Art. 14 (Trattamento dati personali e riservatezza)
Ai partner si applicano le disposizioni previste nell'art.14 della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 15 (Modifiche, integrazioni ed accordi ulteriori)

La presente convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Il partner che intenda modificare la presente convenzione dovrà inviare una richiesta scritta al capofila non oltre due mesi prima del termine di esecuzione del progetto (vedi art 24 convenzione di sovvenzione)

Art. 16 (Obblighi di informazione)

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 17 (Controversie)

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente convenzione le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art.18 (Disposizioni finali)

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 19 (Registrazione)





Le parti concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 20 (Clausola finale)

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione composta da 20 articoli scritti su 17 fogli e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia Il, 11 0 NOV. 2011

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Unità di Progetto Fiumi Migratori

per Veneto Lavoro

Per L'USRV